



COMUNE DI VILLAROSA

Area II Economico-Finanziaria

Servizio Entrate-Tributi- Ass. Informatica



REGOLAMENTO COMUNALE PASSI CARRABILI

(approvato con deliberazione del C.C. n. 3 ..del 4.3.2013.)

INDICE:

Art. 1	Definizione
Art. 2	Autorizzazioni
Art. 3	Requisiti
Art. 4	Durata dell'autorizzazione
Art. 5	Obblighi per il titolare
Art. 6	Diniego per l'autorizzazione
Art. 7	Procedimento
Art. 8	Determinazione e misurazione della superficie del passo carrabile
Art. 9	Canone dei passi carrabili
Art. 10	Concessione a titolo gratuito
Art. 11	Segnale
Art. 12	Rinuncia
Art. 13	Revoca
Art. 14	Adempimenti in caso di rinuncia e revoca
Art. 15	Provvedimenti e sanzioni
Art. 16	Norma di prima applicazione
Art. 17	Norma finale di rinvio
Art. 18	Entrata in vigore

Art. 1 Definizione

Ai fini del presente Regolamento, s'intende per "Passo Carrabile" qualunque manufatto (costituito generalmente da listoni o altro materiale, o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi, o da una modifica del piano stradale tesa a facilitare l'accesso dei veicoli ad un'area privata laterale, idonea allo stazionamento di uno o più veicoli) consistente in un'opera visibile che rende concreta l'occupazione e certa la superficie stradale sottratta all'uso pubblico.

Nella categoria dei passi carrabili sono da comprendere, a titolo esemplificativo e senza previsione d'eshaustività, quelli costituiti:

- a) dallo smusso del marciapiede e dall'avvallamento dello stesso;
- b) dal semplice smusso del marciapiede;
- c) dalla copertura di un fosso con ponticello;
- d) da una modifica ben visibile del piano stradale;
- e) da un manufatto che occupa l'area pubblica;
- f) dall'interruzione del marciapiede;
- g) dall'interruzione di un'aiuola;
- h) dall'interruzione del muro di recinzione - sostegno della sede stradale.

Quando non sussistono le caratteristiche di cui sopra, l'apertura di una proprietà privata che immette direttamente sulla pubblica proprietà è definita "**accesso carrabile**" o "**passo carrabile a raso**" ed il divieto di sosta nella zona antistante con posizionamento del relativo segnale è subordinato ad espressa richiesta del proprietario (secondo l'art. 46 comma 3 del Regolamento d'esecuzione Codice della Strada).

Nella categoria degli Accessi Carrabili sono da comprendere, a titolo esemplificativo e senza previsione d'eshaustività, quelli:

- a) costituiti da una semplice copertura dell'area con manto bituminoso, ghiaioso o altro tipo;
- b) arretrati su area privata e raccordati alla pubblica via con semplice utilizzo di materiale bituminoso o altra tipologia di copertura.

La distinzione fra **passo carrabile** e **accesso carrabile** permette di individuare agevolmente i passi sui quali è obbligatoria l'apposizione del cartello segnaletico e gli accessi sui quali l'apposizione è subordinata ad espressa richiesta del proprietario.

Art. 2 Autorizzazione

La realizzazione dei passi carrabili è subordinata all'autorizzazione del Comune, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia urbanistica ed edilizia, ed alla corresponsione allo stesso di un canone annuo.

Art. 3 Requisiti per l'autorizzazione

I passi carrabili devono essere realizzati conformemente alle prescrizioni del seguente regolamento:

a) devono essere costruiti con materiali durevoli, di adeguate caratteristiche, e sempre mantenuti in buono stato per evitare apporto di materiale di qualsiasi natura e scolo delle acque piovane sulla sede stradale; ogni opera di modifica alla sede stradale o marciapiedi, va approvata dal competente ufficio tecnico comunale dietro una cauzione per la realizzazione delle opere e verrà restituita se dopo il sopralluogo del predetto ufficio, non siano riscontrate anomalie e danni alla proprietà pubblica;

b) devono insistere ad una distanza di almeno mt. 12,00 dalle intersezioni, e devono essere visibili ad una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita sulla strada medesima.

In ogni caso si osserveranno le disposizioni contenute nell'art. 46 del D.P.R. n. 495/92.

c) devono poter consentire la rapida immissione dei veicoli alla proprietà laterale e l'accesso ad altre aree laterali destinate allo stazionamento dei veicoli, secondo le norme urbanistiche ed edilizie e soprattutto non impedire, ostacolare o intralciare la fluidità della circolazione stradale;

d) nel caso in cui l'accesso ad un'area laterale sia destinato ad un notevole traffico pedonale oltre che veicolare, deve essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale.

Art. 4 Durata dell'autorizzazione

L'autorizzazione del passo carrabile potrà avere la durata massima di anni venti, che si rinnoverà automaticamente alla scadenza, salvo richiesta di espressa rinuncia dell'interessato all'uso del passo o accesso carrabile e la presentazione del progetto di ripristino della strada o del marciapiede comunale, le cui opere dovranno essere assentite dal Comune ed eseguite sotto la sua sorveglianza, da farsi a cura e spese del concessionario, sempre che permangano le conformità al presente regolamento.

L'autorizzazione decade in caso di trasferimento della proprietà del passo carrabile, il nuovo proprietario, entro 60 giorni dal trasferimento della proprietà, può avvalersi o della rinuncia di cui all'art. 12 del presente regolamento o presentare istanza di subentro, pena la decadenza dell'autorizzazione.

Resta valida la facoltà del Comune di avvalersi in ogni momento della revoca nei casi previsti al successivo art. 13.

Art. 5 Obblighi per il titolare

L'autorizzazione è rilasciata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere autorizzate, sollevando il Comune da ogni responsabilità per danni derivanti dall'esecuzione dell'opera.

Il manufatto, in ogni caso, non può invadere la carreggiata e lo scivolo presente sul marciapiede non deve ostacolare il transito di carrozzelle per portatori di handicap.

Il titolare dell'autorizzazione deve realizzare, ove occorre, le opere sui fossi laterali, senza alterare le sezioni dei medesimi, né le caratteristiche plano-altimetriche della sede stradale ed il deflusso ordinato delle acque meteoriche al fine di non invadere la carreggiata stradale e mantenere sempre libero il normale defluire delle stesse.

Art. 6 Diniego di autorizzazione

Il Comune può negare l'autorizzazione ai passi carrabili, quando ciò comporti pregiudizio per la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale, e per motivi di pubblico interesse.

Art. 7 Procedimento

Il responsabile del procedimento, avrà cura dell'iter procedimentale dall'istruzione della pratica fino alla materiale consegna del segnale autorizzativo, compiendo le attività e valendosi dei poteri stabiliti dalle disposizioni di legge in materia e del presente regolamento. Egli dovrà ottenere, il nulla-osta dal competente ufficio tecnico e dalla polizia municipale, ognuno per le proprie competenze (parere che dovrà essere rilasciato entro giorni 5 dal ricevimento della richiesta) ed una volta completata l'istruttoria, prima che sia rilasciata l'autorizzazione, trasmettere copia della pratica all'ufficio tributi per la determinazione dell'importo dovuto; dopo l'avvenuto pagamento (presentazione dell'attestazione di versamento), rilasciare l'autorizzazione.

Il responsabile del procedimento dovrà curare l'inserimento dell'autorizzazione in apposito registro, indicando numero e data di rilascio ed eventuali annotazioni.

Gli interessati devono trasmettere domanda al Comune per ottenere l'autorizzazione del passo carrabile entro 90 giorni dall'approvazione della presente delibera di Consiglio Comunale, unitamente all'attestazione del versamento di una somma a mezzo bollettino postale intestato al Comune di Villarosa o tramite bonifico bancario intestato alla Tesoreria Comunale di Villarosa, indicando la seguente causale: domanda richiesta passo carrabile il cui importo sarà determinato sulla base della stima dei costi proposta dall'ufficio comunale competente, a titolo di visita tecnica dell'effettuando sopralluogo a cura dell'UTC e della Polizia Municipale e per le spese del relativo segnale.

La domanda, in bollo, deve contenere tutte le indicazioni necessarie per facilitare la redazione della pratica, (il cittadino può avvalersi della normativa prevista dal D.P.R. n. 443 del 28/12/2000 e successive modifiche ed integrazioni) o essere presentata su apposito modello predisposto dall'ufficio competente, (riferendosi alle tipologie previste dall'Allegato "B" schede tecniche) corredata della documentazione in esso prevista.

Quando la domanda sia presentata da enti, società, istituzioni, associazioni, fondazioni, comitati e simili dovrà risultare la denominazione, la forma associativa, la sede nonché il nominativo delle persone che ne hanno legale rappresentanza.

Le domande degli interessati, complete in ogni parte, verranno esaminate e decise nel termine di cui alla L.R. 30 aprile 1991 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 8 Determinazione e misurazione della superficie del passo carrabile

La superficie dei passi carrabili da tassare, espressa in metri quadri, è calcolata moltiplicando la larghezza del passo, misurata dallo smusso del marciapiede o dalla larghezza del portone al quale si dà accesso per la profondità di un metro lineare "convenzionale".

Art. 9 Canone dei passi carrabili

1. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto al pagamento di un canone annuale tempo per tempo vigente, la cui entità viene fissata annualmente dalla Giunta Municipale calcolata ai sensi del vigente regolamento comunale previsto in materia di occupazione permanente del suolo pubblico.
2. Per il primo anno il canone dovrà essere versato prima del rilascio dell'autorizzazione ed in rapporto agli ulteriori mesi interi utili dell'anno in corso; per gli anni successivi, il versamento del canone sarà effettuato entro il 31 marzo.
3. Il canone non è dovuto per gli accessi carrabili, qualora il proprietario non manifesti con espressa richiesta la relativa autorizzazione. Per gli accessi carrabili, il divieto di sosta nella zona antistante gli stessi ed il posizionamento del relativo segnale, è subordinato alla richiesta di occupazione del suolo pubblico, che altrimenti sarebbe destinato alla sosta dei veicoli, nelle stesse forme e con le medesime modalità individuate per i passi carrabili.
4. La tariffa è ridotta fino al 10% per i Passi Carrabili costruiti direttamente dal Comune o dalle province che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto (art. 44 D. Lgs 507/93 comma 9). In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenere l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente (art. 44 D. Lgs 507/93 comma 11 secondo capoverso). Per i Passi o Accessi Carrabili degli impianti di distribuzione dei carburanti la tariffa ordinaria è ridotta del 30% (Art. 44 comma 10 D. Lgs 507/93).

Art. 10 Concessioni a titolo gratuito

Nessun passo carrabile potrà essere utilizzato a titolo gratuito, eccezion fatta per gli uffici della Pubblica Amministrazione, gli Uffici Giudiziari, le sedi delle Forze di Polizia, le associazioni di volontariato ONLUS regolarmente registrate ed ai portatori di handicap motorio.

Art. 11 Segnale

I passi carrabili, autorizzati e conformi, sono individuati e contrassegnati da apposito segnale, di cui all'art. 120 del Regolamento di esecuzione e attuazione al nuovo Codice della Strada, (figura II/78), rilasciato dal Comune e recante lo stemma dell'Ente e l'iscrizione "Comune di Villarosa", il numero dell'autorizzazione e l'indicazione dell'anno del rilascio, l'installazione è affidata al titolare dell'autorizzazione, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzatorio, la mancata indicazione dell'ente o degli estremi della concessione, comporta l'inefficacia del divieto.

Esso indica la zona in corrispondenza della quale vige, in permanenza, divieto di sosta ai sensi dell'art. 158 del Codice della Strada.

L'autorizzazione di Passo Carrabile consente di fruire, compatibilmente con le esigenze tecniche esistenti al momento della chiamata, dell'intervento del "servizio rimozione" della Polizia Municipale, qualora risulti ostruito da veicoli in sosta lo spazio di suolo pubblico prospiciente il Passo Carrabile.

In caso di cessazione dell'autorizzazione il titolare è obbligato alla restituzione dell'apposito cartello segnaletico.

Art. 12 Rinuncia

Il titolare di autorizzazione può avanzare istanza di rinuncia al Comune 90 giorni prima della scadenza annuale.

Ove non vi sia espressa rinuncia all'autorizzazione, il titolare della stessa è tenuto al versamento del canone annuale fino alla scadenza dell'autorizzazione.

Art. 13 Revoca

Il Comune ha la facoltà di revocare le autorizzazioni rilasciate in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di sicurezza e fluidità della sicurezza stradale, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.

L'autorizzazione può essere revocata altresì, senza alcun diritto di restituzione del canone già versato, nei seguenti casi:

- per reiterate inottemperanze alle disposizioni del presente regolamento;
- per il mancato pagamento del canone annuale, entro 60 gg. dalla scadenza annuale, previa diffida formale alla regolarizzazione del pagamento.

In ogni caso il titolare è tenuto al pagamento dei canoni annuali già scaduti prima della revoca. Si ha reiterazione quando il titolare dell'autorizzazione viola, nell'arco di 2 anni,

due delle disposizioni contenute nel presente regolamento, ovvero nel provvedimento autorizzatorio. Ai fini della reiterazione non vengono considerate le violazioni per le quali è stato effettuato il pagamento in misura ridotta.

Art. 14 Adempimenti in caso di revoca o di rinuncia

Nel caso di rinuncia o revoca, entro novanta giorni, il titolare dell'autorizzazione dovrà restituire il segnale e il relativo provvedimento e predisporre il ripristino, a proprie cure e spese, della strada e delle pertinenze, fatte salve le prescrizioni dettate dall'UTC. In caso d'inadempienza, si provvederà d'ufficio, previa ripetizione degli oneri sostenuti dal Comune.

Art. 15 Provvedimenti e sanzioni

Tutti coloro che realizzino o mantengano passi carrabili senza la preventiva autorizzazione di cui all'art. 2 del presente Regolamento sono assoggettati alle specifiche sanzioni previste dall'art. 22 del D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 con l'obbligo della regolamentazione con tutte le spese ad essa collegate.

Art. 16 Norma di prima applicazione

1. Le specifiche autorizzazioni dei passi carrabili, rilasciate da questa amministrazione prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, sono considerate, in deroga al comma 1 dell'art. 15, conformi allo stesso, fermo restando che esse saranno assoggettate alla disciplina del presente regolamento, pertanto devono provvedere nello stesso termine a nuova regolarizzazione a mezzo sostituzione del cartello (fig. II/78 Reg. C.D.S.) ed adeguamento dell'atto autorizzatorio.
2. Chiunque mantenga in esercizio un passo o accesso carrabile privo di autorizzazione è soggetto alle sanzioni previste dal D. Lgs 285 del 30/04/1982.
3. In fase di prima applicazione del regolamento è consentita la regolarizzazione di passi carrabili già esistenti ma privi di autorizzazione, conformandosi alle disposizioni legislative e del presente regolamento.
4. Nella regolarizzazione, il concessionario beneficerà della inapplicazione di sanzioni, sempre che la regolarizzazione medesima avvenga entro il termine indicato nell'avviso pubblico.
5. In presenza di un passo carrabile, la mancata richiesta di concessione dell'autorizzazione è ininfluenza ed il passo carrabile è rilevato d'ufficio. In tali circostanze salva l'applicazione del precedente art. 9 comma 4, è prevista l'applicazione delle sanzioni amministrative di legge e successivamente il passo carrabile sarà regolarizzato o soppresso a spese del soggetto passivo.

Art. 17 Norma finale di rinvio

Per quanto non espressamente indicato e previsto dal presente Regolamento, si rinvia a quanto previsto dal D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e dal relativo regolamento di esecuzione, nonché dei D. Lgs n. 507/93 e 446/97 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 18 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'avvenuta pubblicazione dell'atto deliberativo.



COMUNE DI VILLAROSA

Area II Economico-Finanziaria

Servizio Entrate-Tributi- Ass. Informatica



Allegato "B" alla delibera di C.C. n.. del 4.3.201..

Schede tecniche per le varie tipologie di fabbricati.

Nuova costruzione di immobile con presenza di un passo carrabile, caratterizzato cioè da apposito intervallo lasciato sul marciapiede o da modifiche visibili del piano stradale.

ADEMPIMENTI DEL PROPRIETARIO: nella domanda di concessione edilizia sarà inserito il passo carrabile. Ottenuta la concessione edilizia (che avrà altresì valore di autorizzazione per la costruzione del passo carrabile risultante dal progetto approvato) il proprietario inoltrerà all'Ufficio passi carrabili la domanda per la consegna del cartello segnaletico che verrà fornito dallo stesso ufficio contestualmente al pagamento di una somma di denaro a titolo di rimborso spese.

N.B. in caso di più passi carrabili per singolo immobile la procedura non cambia, prevedendo l'inoltro di tante domande e la conseguente di tanti cartelli quanti sono i passi autorizzati.

Nuova costruzione di immobile con presenza di un accesso, che si differenzia dal passo carrabile per l'assenza di intervalli lasciati nel marciapiede o comunque per l'assenza di modifiche visibili al piano stradale (accessi "a raso").

ADEMPIMENTI DEL PROPRIETARIO: nella domanda di concessione edilizia sarà inserito l'accesso. Ottenuta la concessione edilizia (che avrà altresì valore di autorizzazione per la costruzione dell'accesso risultante dal progetto approvato) il proprietario, se e solo se intenderà far valere il divieto di sosta nell'area dinanzi all'accesso e quindi apporre il relativo cartello segnaletico, inoltrerà all'Ufficio passi carrabili l'apposita domanda.

Nuova costruzione di immobile con presenza di uno più passi carrabili, caratterizzati da appositi intervalli lasciati sul marciapiede o da modifiche visibili del piano stradale e uno o più accessi a raso.

ADEMPIMENTI DEL PROPRIETARIO: nella domanda di concessione edilizia saranno inseriti i passi e gli accessi. Ottenuta la concessione edilizia (che avrà altresì valore di autorizzazione per la costruzione di passi carrabili e degli accessi risultanti dal progetto approvato) il proprietario inoltrerà all'Ufficio passi carrabili tante domande quanti sono i passi carrabili autorizzati e tante domande quanti sono gli accessi dinanzi ai quali intenderà far valere il divieto di sosta e quindi il relativo cartello segnaletico.

Immobile esistente per i quali si intende aprire un nuovo passo o accesso.

ADEMPIMENTI DEL PROPRIETARIO: nella domanda di concessione edilizia sarà inserito il passo carrabile. Ottenuta la concessione edilizia (che avrà altresì valore di autorizzazione per la costruzione del passo carrabile risultante dal progetto approvato) il proprietario inoltrerà all'Ufficio passi carrabili la domanda per la consegna del cartello segnaletico che verrà fornito dallo stesso ufficio contestualmente al pagamento di una somma di denaro a titolo di rimborso spese.

Immobile esistente per il quale si intende regolarizzare un passo o un accesso di fatto esistente ma privo di autorizzazione.

ADEMPIMENTO DEL PROPRIETARIO: il proprietario dovrà presentare domanda **entro e non oltre 90 giorni** dall'approvazione della delibera di C.C. sul regolamento passi carrabili, allegando la documentazione prevista dal regolamento per l'ottenimento dell'autorizzazione e della consegna del cartello prescritto, obbligatoria se trattasi di passo e facoltativa se trattasi di accesso.

Nella regolarizzazione, il concessionario beneficerà della inapplicazione di qualsivoglia sanzione, semprechè la regolarizzazione medesima avvenga entro e non oltre il termine indicato nell'avviso pubblico.

Decorso tale termine chiunque mantenga in esercizio un passo o accesso carrabile privo di autorizzazione è soggetto alle sanzioni di cui all'art. 22 del D. Lgs 285 del 30/04/1992.

L'Ufficio passi carrabili è disponibile per la consegna della modulistica per l'istanza e per fornire ogni utile informazione.